

Publicato in Gazzetta ufficiale il dlgs n. 13/2024 sul nuovo accertamento

Concordato, parte la fase due

Provvedimento Entrate sul set dei dati da considerare

DI GIULIANO MANDOLESI

Concordato preventivo biennale alla fase due: ieri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, n. 43 il decreto legislativo 13/2024 sulle modifiche all'accertamento e concordato preventivo biennale. Le novità del decreto entrano in vigore oggi con la precisazione che quelle sul concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Mentre per le novità legate all'articolo 1 che riforma l'accertamento con le misure sul contraddittorio preventivo si darà piena attuazione per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Per il concordato preventivo biennale ora la palla passa all'Agenzia delle entrate che si dovrà occupare principalmente della parte applicativa definendo con apposito provvedimento il pacchetto di dati ed i parametri necessari per la formulazione della proposta di reddito.

Chiamato ad un doppio intervento anche il Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà da un lato approvare con decreto la metodologia stabilita dall'Agenzia delle entrate per la quantificazione e la formulazione della proposta di reddito ai contribuenti, dall'altro individuare sempre con specifico decreto quali saranno le "circostanze eccezionali" tali da far scattare la disapplicazione del patto col fisco qualora il contribuente/aderente abbia una contrazione del reddito superiore al 50% rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate. All'articolo 9 del dlgs. 13/2024 è stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità ed i dati da comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria per permettergli di formulare una proposta di reddito.

Come anticipato ieri da *ItaliaOggi*, Sogei sta supportando l'Agenzia delle Entrate nella definizione e nello sviluppo della metodologia necessaria per il calcolo della proposta, effettuabile in autonomia dal contribuente con l'applicazione "il tuo ISA" (a partire dal prossimo 15 giugno) che sarà arricchita di ulteriori dati reddituali necessari permettere di definire il reddito biennale.

Come è intuibile quindi il reddito proposto di fonderà sostanzialmente sul pacchetto informativo dei dati già richiesti per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) più ulteriori altri dati attualmente non noti ed in corso di de-

finizione.

Oltre alla parte meramente applicativa l'agenzia delle entrate sicuramente si esprimerà con apposita circolare interpretativa sulla disposizione per affrontare alcuni aspetti ancora da chiarire come, ad esempio, la circoscrizione del requisito di accesso della mancanza di debiti tributari e previdenziali sopra i 5.000 euro e gli effetti prodotti della decadenza (anche nei casi in cui il reddito del contribuente sia inferiore a quello "patteggiato").

Due decreti per il Mef. Come anticipato, la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

All'ultimo periodo dell'articolo 9 che disciplina questo aspetto del concordato, viene specificato che l'ultima parola sulla metodologia studiata dall'agenzia delle entrate spetterà al Ministro dell'economia e delle finanze che sentito il Garante per la protezione dei dati personali sarà chiamato ad approvarla con specifico decreto.

Altro specifico decreto targato Mef sarà inoltre necessario per individuare e stabilire quali saranno le "circostanze eccezionali" richieste all'articolo 19 del decreto per far disapplicare il concordato preventivo qualora il contribuente/aderente abbia un minor reddito effettivo (o minori valori della produzione netta) eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato.

Qualora si realizzi tale condizione, e si rientri in una delle possibili casistiche che saranno individuate dal Mef, il concordato preventivo biennale cesserà di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui la differenza si realizza. ■

Per le escursioni in kayak Iva con aliquota al 22%

Il trasporto in canoa, kayak o raft, connotato da finalità escursionistiche o sportive, sconta l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22%, non essendo assimilabile ad un mero servizio di trasporto di persone. Questo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 46 del 21 febbraio 2024. Il quesito era stato posto da una società che ha stipulato con un'azienda turistica un "contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua", in forza del quale assume l'impegno di accompagnare le persone mediante canoa, kayak o raft, con proprie imbarcazioni e proprio personale appositamente formato e in possesso di tutti i requisiti richiesti e definiti dal committente, per eseguire la pratica escursionistica o sportiva/turistica in determinate acque fluviali e lacuali, in periodi, orari, percorsi e standard di qualità e sicurezza concordati con il committente stesso, a partire esclusivamente da punti prestabiliti.

L'istante prospettava che le descritte prestazioni dovessero considerarsi esenti ai sensi dell'art. 10, n. 14, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, o in subordine assoggettarsi all'aliquota ridotta del 5% ovvero a quella del 10%, ai sensi rispettivamente della voce n. 1-ter della parte II-bis e della voce n. 127-novies della parte III della tabella A allegata al predetto dpr. Al ri-

guardo, l'Ade osserva anzitutto che, in base all'interpretazione autentica introdotta dall'art. 36-bis del dl n. 50/2022, n. 50, le citate disposizioni si intendono nel senso che si applicano anche quando le prestazioni di trasporto di persone siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone (non il noleggio) e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori. Ciò posto, tenuto conto che con il contratto di trasporto di persone il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, l'Agenzia ritiene che le prestazioni rese dall'istante, come nel contratto con il committente, concretizzano lo svolgimento di un'attività rivolta a permettere agli utenti un'esperienza naturalistico-escursionistica, ben diversa dal mero trasporto di persone, come tale soggette all'aliquota Iva ordinaria.

Franco Ricca

R&S, al via l'albo per la certificazione

Parte la certificazione dei crediti ricerca e sviluppo per mettersi al riparo in caso di accertamenti dell'Agenzia delle entrate, con il via libera di ieri alla piattaforma per l'iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Inizia così a prendere forma il cd. bollino blu che le imprese possono ottenere sulla qualificazione delle attività di R&S&I agevolabili, sia quelle già effettuate per le quali si è già fruito dell'incentivo, sia quelle che saranno effettuate in futuro. Bollino necessario per i rapporti di verifica e controllo dell'Ade. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ieri ha adottato il decreto direttoriale con cui ottempera, con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, a quanto previsto nel Dpcm del 15 settembre 2023. Il decreto prevede, dall'art. 1 al 6, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori nonché le regole e le procedure di gestione e di vigilanza dell'albo stesso; dall'art. 7 al 9, il modello e le modalità con cui le imprese potranno avviare la procedura (cioè dichiarare di volersi avvalere del "bollino blu" e scegliere il certificatore) oltre che le regole e le procedure di gestione e di vigilanza dell'albo stesso; dall'art. 7 al 9, il modello e le modalità con cui le imprese potranno avviare la procedura (cioè dichiarare di volersi avvalere del "bollino blu" e scegliere il certificatore) oltre che le regole e le procedure di gestione e di vigilanza dell'albo stesso; dall'art. 7 al 9, il modello e le modalità con cui le imprese potranno avviare la procedura (cioè dichiarare di volersi avvalere del "bollino blu" e scegliere il certificatore) oltre che le regole e le procedure di gestione e di vigilanza dell'albo stesso.

Per quanto il "bollino blu" rappresenti un aspetto di natura tecnica, esso sarà fondamentale nel "mettere pace" tra

l'Agenzia delle entrate e i contribuenti che spesso si sono scontrati, in sede di accertamento o in contenzioso, proprio sulla corretta identificazione dell'oggetto dell'agevolazione.

La cronaca ha fornito in questi anni tanti esempi di decisioni dei giudici di merito, che si sono trovati a valutare se talune attività svolte fossero agevolabili o meno. Da qui sono nate dispute circa l'obbligo o meno dell'Agenzia delle entrate di farsi supportare, in fase di controllo, dal Mimit nonché circa la valenza o meno delle definizioni di R&S contenute nel cd. Manuale di Frascati. Proprio su tale ultimo aspetto, leggendo le faq pubblicate nel sito della piattaforma appena diffusa, emerge come il Mimit non si sia "dimenticato" del citato Manuale (seppur tante sentenze ne abbiano affermato l'irrilevanza), citandolo sia con riferimento ai "settori di competenza", ai fini della R&S, per i quali il richiedente l'iscrizione dichiara di avere le competenze, sia con riferimento al "dettaglio progetti", cioè l'elenco dei 15 progetti sui quali il richiedente comunica di aver svolto, nei tre anni precedenti, attività di presentazione, valutazione o rendicontazione. Da ciò diviene sempre più impellente l'esigenza di poter contare, prima possibile, sulle cd. Linee Guida previste dal più volte citato dpcm, sulla cui predisposizione il Mimit è in forte ritardo (la scadenza era prevista per il 31/12/2023). Alle linee guida è affidato il compito di fornire ai certificatori i parametri con cui qualificare la bontà delle attività di R&S&I effettuate dalle imprese, oltre che fornire schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti, attività e settori economici. Senza le linee guida, mancano, cioè, le regole su cui poggiare l'intera procedura che conduce al "bollino blu".

Francesco Leone

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.